

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2407 del 19/07/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società VENTURI ARTE Srl per lo stabilimento sito in comune di Granarolo dell'Emilia, via Matteotti n° 32
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2441 del 18/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società VENTURI ARTE Srl per lo stabilimento sito in comune di Granarolo dell'Emilia, via Matteotti n° 32

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società VENTURI ARTE Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Granarolo dell'Emilia, via Matteotti n° 32 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società VENTURI ARTE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società VENTURI ARTE Srl, c.f 02257920377 e p.iva 00564981207, avente sede legale e stabilimento in comune di Granarolo dell'Emilia, via Matteotti n° 32, ha presentato in data 11/03/2016⁸ al Suap del Comune di Granarolo dell'Emilia una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. E' inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato in acustica del marzo 2016: è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata sia per l'impatto acustico, sia per le emissioni in atmosfera⁹ generate dall'impianto produttivo che svolge attività di fonderia artistica per la produzione di statue ed oggettistica attraverso la fusione di materiali non ferrosi.

In data 12/04/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato¹⁰ e successivamente in data 19/04/2016 è pervenuto il parere del SUAP del comune di Granarolo dell'Emilia per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche in pubblica fognatura ¹¹

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura come individuati in allegato B

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/4814 del 17/03/2016 pratica Sinadoc n° 10268 del 2016

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 67372 del 27/04/2012

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/6499 del 12/04/2016

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/6977 del 19/04/2016

- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale senza fissare prescrizioni in quanto sulla base della valutazione eseguita da tecnico abilitato non sono presenti criticità riguardanti il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione propri della zona di appartenenza, né dei limiti differenziali di immissione presso il ricettore individuato.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 625,50 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.03 ridotto al 50% perchè titolo ricompreso in AUA indicato come proseguimento senza modifiche di autorizzazione in essere).

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

VENTURI ARTE Srl - Comune di Granarolo dell'Emilia - via Matteotti n° 32

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di attività di fonderia artistica per la produzione di statue ed oggettistica attraverso la fusione di materiali non ferrosi svolta dalla società VENTURI ARTE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Matteotti n° 32, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società VENTURI ARTE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: VASCHE DI COLAGGIO CERA

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

Non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento; i controlli verranno effettuati sulla base di un registro avente le pagine numerate e firmate dal gestore di stabilimento ove dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BOX AMMONIACA

Portata massima	650 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ammoniaca	15 mg/Nm ³
-----------------	-----------------------

Non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento; i controlli verranno effettuati sulla base di un registro avente le pagine numerate e firmate dal gestore di stabilimento ove dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate.

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: FORNO FUSIONE BRONZO AD INDUZIONE

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Metalli (come somma di Cu, Pb, Sb, Sn, Zn e loro composti)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: FORNO FUSIONE BRONZO E FORNO FUSIONE ALLUMINIO

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Metalli (come somma di Cu, Pb, Sb, Sn, Zn e loro composti)	5 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come Cl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come F)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SABBIA TRICE LOCALE ROTTURA CERAMICA

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il

corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento; i controlli verranno effettuati sulla base di un registro avente le pagine numerate e firmate dal gestore di stabilimento ove dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: CESELLATURA – SPINATURA - LEVIGATURA

Portata massima	12500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E12 – E14

PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO PRODUZIONE

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI

EMISSIONI A – B – C – D – E - F

PROVENIENZA: GENERATORI ARIA CALDA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: FORNO COTTURA CERAMICA

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come F)	5 mg/Nm ³

Non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento; i controlli verranno effettuati sulla base di un registro avente le pagine numerate e firmate dal gestore di stabilimento ove dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate.

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: PIATTAFORMA RAFFREDDAMENTO FORME CERAMICHE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E17**PROVENIENZA: SABBIATRICE CESELLATURA**

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E18**PROVENIENZA: LUCIDATRICI - SPAZZOLATRICI OPERE D'ARTE**

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	5 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E19**PROVENIENZA: BANCHI DI PATINATURA COLORAZIONE SCULTURA**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

EMISSIONE E22**PROVENIENZA: VASCHE PREPARAZIONE GESSO**

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento; i controlli verranno effettuati sulla base di un registro avente le pagine numerate e firmate dal gestore di stabilimento ove dovranno

essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate.

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: FORNO RECUPERO CERE

Portata massima	5300 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: POSTAZIONE DI COLATA

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Metalli (come somma di Cu, Pb, Sb, Sn, Zn e loro composti)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: SFIATO SILOS SABBIA DI FONDERIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E26 – E27

PROVENIENZA: BANCHI RITOCOCCO CERE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: VASCHE PREPARAZIONE CERAMICA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E29**PROVENIENZA: SALDATURA**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Non è fissata, per il punto di emissione E29, alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E30**PROVENIENZA: BANCHI DI PATINATURA**

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca; Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti

devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. Il filtro a tessuto delle emissioni E4, E5, E6, E9, E17, E25, E28 dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E4, E5, E9, E17, E18, E19, E23, E24, E28 ed E30.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con

obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta VENTURI ARTE Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

VENTURI ARTE Srl - Comune di Granarolo dell'Emilia - via Matteotti n° 32

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP del comune di Granarolo dell'Emilia e di HERA Spa Ente gestore del Servizio Idrico Integrato che si allegano quale parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

TT 308
PROT. N. 6382/U/2016
DEL 18/04/2016
PRATICA SPCS/000234
RIF. CAPOFILA 4346/2016

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

IL RESPONSABILE DI AREA E DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la domanda presentata alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) in data 11/03/2016, registrata al Prot. Gen. N. 4346/2016 del 11/03/2016, da PAGANI CESA GABRIELLA, nata a Belluno il 11/12/1940 e residente in Bologna in Via Corsica N. 14, in qualità di legale rappresentante della ditta VENTURI ARTE SRL con sede in GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) in VIA G. MATTEOTTI N. 32, Cod. Fisc. 02257920377 e P.IVA 00564981207, diretta ad ottenere RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA relativa all'impianto produttivo sito in questo Comune in VIA G. MATTEOTTI N. 32 in cui la ditta VENTURI ARTE SRL svolge la propria attività manifatturiera (fonderia);

- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#)*";
- Considerato il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007 e successivamente in data 28 maggio 2008;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento*";
- Vista la Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)*";
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006 "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14 febbraio 2005*";
- Considerato il parere di HERA SPA, quale cogestore del servizio idrico integrato, Prot. Gen. n. 46522 del 12/04/2016 inviato alla Pec del Comune il 12/04/2016 e registrato al Ns. Prot. Gen. n. 6045 del 12/04/2016 (parte integrante della presente autorizzazione);
- Classificati gli scarichi come ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO;
- Considerata la fognatura pubblica comunale asservita da impianto di depurazione quale corpo recettore dello scarico per le ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO;
- **Considerata la dichiarazione del titolare dell'attività sulle immutate variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata con atto P.G. n. 13424/U/2012 del 26/09/2012;**



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

A U T O R I Z Z A

nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale (AUA), il richiedente in qualità **di titolare dell'attività** svolta dalla Ditta VENTURI ARTE SRL a scaricare le ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA provenienti dall'insediamento suddetto come risulta dalle documentazioni agli atti e negli elaborati grafici allegati all'autorizzazione P.G. n. 13424 DEL 26/09/2012, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", dalla Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento", dalla Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)", dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007, soprattutto nel rispetto dei limiti di emissione di cui alle tabelle 3 dell'allegato n. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

E' fatto obbligo:

- a. rispettare i criteri tecnici per lo scarico riportati nel "Regolamento del Servizio Idrico Integrato";
- b. rispettare le prescrizioni fissate dal succitato parere di HERA SPA (di cui si allega copia);
- c. comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dell'attività o dell'impianto e, salvo quanto previsto dal comma 3 del D.P.R. 160/2010, nel caso in cui questa ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, procedere con l'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione unica ambientale in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
- d. presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 160/2010 per modifica sostanziale da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- e. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- f. adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;
- g. raccogliere i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferirli a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- h. vuotare periodicamente le fosse Imhoff o Biologiche e i pozzetti condensagrassi, qualora esistenti, e smaltire i materiali secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- i. garantire che i pozzetti di ispezione e prelievo siano conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo;

A V V E R T E

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che la presente autorizzazione sarà revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che le acque reflue e rifiuti non oggetto della presente autorizzazione devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore), per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

Che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Che a norma dell'art. 39 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico al di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

Che entro il 31 Gennaio di ogni anno, conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, i titolari di scarichi di ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare su apposito modello riportato nell'allegato 5 del regolamento, i seguenti dati:

- lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
- numero di metri cubi prelevati nell'anno precedente.

Che entro il 31 Gennaio di ogni anno, conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, i titolari di scarichi di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, sono tenuti a denunciare gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.G.R. 49/2006, facendo uso dell'apposito modello riportato nell'allegato 6.

Che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133,134,135 e 136 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Che la presente autorizzazione, quale endoprocedimento, avrà validità di quindici anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Che la presente autorizzazione non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Contro il provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Michele Tropea¹

¹

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ALLEGATI

- PARERE HERA SPA

La presente AUTORIZZAZIONE e relativi allegati vengono trasmessi ai fini del rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE tramite PEC a:

- ARPAE EMILIA ROMAGNA – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA – U.O. AUA – all'indirizzo aoobo@cert.arpa.emr.it

e per conoscenza a:

- HERA SPA all'indirizzo heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it (Rif 0036119/2016)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
AREA Pianificazione e Gestione del Territorio
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

comune.granarolodell'emilia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 12 aprile 2016
Prot. gen. 46522

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17-03-2016 Num. prot.: 0036119
PA&S numero 55/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Venturi Arte Srl" - Fonderia artistica sita in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via Matteotti, 32 - Località Cadriano.

*Comune di Granarolo dell'Emilia, SUAP, Prot. N. 4495/U/2016 del 14/03/2016
Pratica SPCS/000234 – **Capo Fila P.G. 4346/2016***

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche.

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Pagani Cesa Gabriella in qualità di legale rappresentante della Ditta "**VENTURI ARTE SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di fonderia artistica per la produzione di statue ed oggettistica attraverso la fusione di materiali non ferrosi, in VIA MATTEOTTI n.32, Località Cadriano - Comune di Granarolo dell'Emilia; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto dalla documentazione presentata che l'attività di produzione di statue ed oggettistica artistica attraverso la fusione di materiali non ferrosi (bronzo e, occasionalmente, altre leghe) utilizza n.2 linee produttive:

- linea di produzione di grandi sculture tramite colata in stampi in sabbia;
- linea di produzione di oggetti artistici di piccole dimensioni mediante colata in stampi in ceramica;

con attività di finitura sculture ed oggettistica con operazioni di cesellatura e patinatura; preso atto dalla documentazione allegata della presenza di n°29 addetti; preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio, da parte del Comune di Granarolo dell'Emilia, del precedente titolo autorizzativo, Prot. N. 13424/U/2012 del 26 settembre 2012 Capofila 407/2008;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente, e che l'impianto/stabilimento/attività **non rientra** nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo;

preso atto dalla documentazione agli atti che l'insediamento in oggetto origina acque reflue industriali, provenienti dalle operazioni di lavaggio utensili / processo di sabbiatura / pulizia saltuaria pavimento e lavello del Reparto Patine; acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, refettorio); acque meteoriche di dilavamento piazzali antistanti il reparto fonderia;

preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento come sopra identificate sono sottoposte a trattamento depurativo in vasca di decantazione, prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività di fonderia artistica e le acque meteoriche di dilavamento piazzali antistanti il reparto fonderia;**
- **le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dall'attività dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze**

- liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA - Area Emilia Est, Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.